

Torino, 11 ottobre 2005

All'On. Presidente
della Camera dei deputati

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'utilizzazione processuale delle conversazioni telefoniche alle quali ha preso parte l'On. Ugo MARTINAT, membro della Camera dei Deputati, ex articolo 6, comma 2, legge n. 140 del 2003.

Rif. Procedimento n. 1918/04 R.G.N.R.

In relazione alla richiesta di autorizzazione all'utilizzazione processuale delle conversazioni telefoniche alle quali ha preso parte l'onorevole Ugo Martinat, membro del Parlamento della Repubblica, di cui all'oggetto, compiego alla presente:
copia dell'ordinanza depositata il 3.10.05 dal giudice sottoscritto (allegato n. 1);
copia della richiesta del P.m. depositata il 28.6.05 (allegato n. 2);
annotazioni di P.g. contenenti l'elenco delle conversazioni telefoniche (e breve sintesi delle stesse) delle quali si chiede - a codesta onorevole Camera - l'autorizzazione all'utilizzazione processuale, intercorse tra l'onorevole Ugo Martinat ed altre persone sottoposte ad intercettazione (allegato n. 3);
n. 2 cd-rom contenenti trascrizioni relative alle intercettazioni (allegato n. 4);
verbali di intercettazione redatti dalla P.g. (allegato n. 5);
copia delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche alle quali ha preso parte l'onorevole Martinat (allegato n. 6);
copia del verbale dell'udienza in camera di consiglio del 23.9.05 (allegato n. 7);
copia delle memorie depositate dai difensori degli indagati onorevole Martinat e Desiderio Giovanni, in relazione all'udienza camerale del 23.9.05 (allegati nn. 8 e 9).

Resto in attesa di conoscere le determinazioni di codesta onorevole Camera dei deputati ed invio distinti saluti.

Il Giudice
Simone Perelli

TRIBUNALE DI TORINO

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e le udienze preliminari

ORDINANZA
articolo 6, comma 2, legge n. 140 del 2003.

Il giudice per le indagini preliminari Simone Perelli,

premesse:

che in data 28 giugno 2005 il pubblico ministero depositava richiesta di acquisizione di operazioni di intercettazione telefonica nel procedimento n. 1918/04 RGNR, in relazione alle conversazioni indicate in un separato elenco, alle quali prese parte l'onorevole Ugo MARTINAT, nato a Settimo Torinese il 28.4.1942, indagato nel procedimento sopra indicato, parlamentare, membro della Camera dei deputati;
che la richiesta del pubblico ministero richiamando espressamente l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, invitava il giudice sottoscritto a sentire «le parti (ossia gli indagati espressamente indicati in relazione a ciascuna ipotesi delittuosa) ed i difensori ai sensi dell'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale» e, successivamente, ritenuta la necessità di utilizzare nell'ambito del procedimento le conversazioni alle quali prese parte l'onorevole MARTINAT, a trasmettere gli atti alla Camera dei Deputati onde ottenere, da questo ramo del Parlamento, l'autorizzazione all'utilizzo processuale delle conversazioni telefoniche citate;
che pertanto, onde decidere sulla richiesta, veniva fissata l'udienza camerale del 23 settembre u.s. (in conformità all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale in certa misura richiamato dall'articolo 6, comma 2, legge n. 140 del 2003), dandone avviso a tutte le parti indicate dal pubblico ministero;
che all'udienza citata comparivano il pubblico ministero e tutti i difensori degli indagati avvisati illustrando le rispettive ragioni;
che il pubblico ministero insisteva nella propria richiesta chiedendo altresì al giudice di respingere le questioni di legittimità costituzionale sollevate con apposite memorie dai difensori dell'onorevole MARTINAT e di DESIDERIO Giovanni (alle quali aderivano anche altri difensori: vds. il verbale dell'udienza);
che questo giudicante si riservava di decidere.

A scioglimento della riserva, il giudice sottoscritto

OSSERVA:

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai difensori di alcuni indagati (*in primis*, si ripete, dai difensori dell'onorevole MARTINAT) non paiono, meritevoli di accoglimento siccome manifestamente infondate.
In estrema sintesi, i difensori dell'onorevole Ugo MARTINAT e di Giovanni DESIDERIO sostengono come un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che vengono in rilievo nel caso in esame ponga il giudice di fronte a questa alternativa: ritenere applicabile l'articolo 4 legge n. 140 del 2003 e, conseguentemente, dichiarare l'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche alle quali prese parte il parlamentare indagato, ovvero sollevare la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 6 stessa legge nella parte in cui - non disciplinando espressamente il caso in esame - sembrano consentire all'autorità inquirente di intercettare «indirettamente» il parlamentare indagato, rimettendo successivamente all'autorità giudiziaria la decisione se utilizzare liberamente quelle conversazioni senza alcuna autorizzazione da parte della Camera di appartenenza del parlamentare indagato (trattandosi, appunto, di caso non espressamente regolato dalla legge) ovvero chiedere l'autorizzazione postuma al Parlamento (richiamando analogicamente l'articolo 6, comma 2, legge n. 140 del 2003).
Secondo i difensori anche in quest'ultima evenienza (che, si ripete, è quella seguita dal pubblico ministero con la richiesta in esame) il giudice darebbe corso a un'interpretazione del tutto incoerente con il sistema di attuazione della garanzia prevista dall'articolo 68/3 Costituzione, in violazione, oltre tutto, del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto finirebbe per trattare in modo uguale situazioni certamente dissimili.

Detto altrimenti, secondo l'assunto difensivo, sarebbe irragionevole, oltre che non rispettoso delle garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione, applicare la disciplina prevista dall'articolo 6, comma 2, legge n. 140 del 2003, dettata per il caso nel quale il parlamentare abbia preso parte a conversazioni telefoniche «nel corso di procedimenti riguardanti terzi», nell'ambito di un procedimento nel quale quest'ultimo risulti indagato (a riguardo nella memoria depositata dai difensori dell'onorevole MARTINAT si richiama espressamente un *obiter dictum* della IV sez. pen. della Corte di cassazione, contenuto nell'ordinanza 4.2.04 n. 10772, secondo il quale la disciplina applicabile al caso nel quale emerga una partecipazione al reato del parlamentare non si rinviene nell'articolo 6 ma esclusivamente nell'articolo 4 legge n. 140 del 2003). Infatti la difesa, nell'illustrare diffusamente i citati profili di incostituzionalità, non manca di osservare come l'articolo 68 della Costituzione faccia espresso riferimento a intercettazioni «in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni» e, dunque, ad avviso dei difensori, non possa non ricomprendere anche l'ipotesi delle intercettazioni indirette delle conversazioni del parlamentare, nell'ambito del procedimento nel quale risulta indagato.

D'altra parte, proseguono i difensori, se così non fosse, potrebbe essere - in certa misura - aggirata la garanzia costituzionale che subordina le intercettazioni del parlamentare alla previa autorizzazione della Camera di appartenenza, quale garanzia del libero svolgimento della funzione parlamentare.

Nondimeno, come accennato le argomentazioni illustrate dai difensori degli indagati non paiono fondate per le ragioni che seguono.

Preliminarmente, mette conto osservare come nell'ambito del presente procedimento penale siano state autorizzate operazioni di intercettazione relative ad utenze telefoniche in uso ad indagati non membri del Parlamento e come, nel corso di tale attività, siano intercorse comunicazioni telefoniche tra alcuni dei suddetti indagati direttamente intercettati e l'onorevole MARTINAT, membro della Camera dei deputati.

Orbene, proprio in relazione ad alcune di queste comunicazioni telefoniche emergeva, a parere degli inquirenti, un coinvolgimento del parlamentare nell'attività illecita, tale da comportare l'iscrizione dello stesso nel registro degli indagati, come concorrente nei reati ascritti agli altri indagati (vds. le contestazioni indicate in epigrafe).

Nonostante queste conversazioni telefoniche e l'iscrizione del parlamentare nel Registro degli indagati (avvenuta in data 28.10.2004) l'autorità inquirente proseguiva nelle operazioni di intercettazione a carico dei restanti indagati (captando, in tal modo, altre due conversazioni alle quali ha preso parte il parlamentare), senza preoccuparsi di richiedere la preventiva autorizzazione alla Camera dei deputati (come invece avrebbe dovuto, seguendo l'unica interpretazione costituzionalmente orientata suggerita dalla difesa).

Già si è detto di come gli articoli 4 e 6 della legge n. 140 del 2003, nel dare attuazione alle garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione, prevedano le condizioni di utilizzabilità processuale delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche riguardanti un membro del Parlamento.

Preme ancora sottolineare come l'articolo 4 disciplini l'attività di intercettazione nei confronti di un parlamentare, prevedendo la necessità di una preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, subordinando a questa autorizzazione l'utilizzabilità processuale assoluta delle comunicazioni intercettate; invece, l'articolo 6, comma 2, disciplina l'ipotesi di intercettazione «indiretta» delle conversazioni del parlamentare, ossia la registrazione di comunicazioni telefoniche intercorse tra un parlamentare e persone prive di tale qualità le cui utenze telefoniche siano state sottoposte ad intercettazione dall'autorità giudiziaria.

Ipotesi, quest'ultima, nella quale non è richiesta l'autorizzazione preventiva del Parlamento trattandosi di intercettazioni aventi ad oggetto *non già utenze telefoniche in uso a parlamentare, ma utenze in uso a persone non parlamentari* nell'ambito di procedimenti riguardanti terzi.

Tuttavia, anche in questa ipotesi, ai fini dell'utilizzo processuale è prevista la necessità di un'autorizzazione successiva della Camera di appartenenza del membro del Parlamento, pena l'inutilizzabilità nei confronti di chiunque delle comunicazioni telefoniche con il parlamentare o la distruzione delle stesse registrazioni nel caso in cui l'autorizzazione non venga richiesta ovvero sia negata.

Ciò posto, è certamente vero che la fattispecie in esame (si ripete: parlamentare indagato che prende parte a conversazioni con altre persone le cui utenze sono sottoposte ad intercettazione) esula dal tenore letterale delle norme citate.

Infatti, non è riconducibile all'articolo 4, che regola le intercettazioni nei confronti di un parlamentare, dovendosi intendere questa disposizione, in considerazione del dato semantico (o tecnico-processuale) della locuzione impiegata, riferibile esclusivamente all'intercettazione di utenza/e in uso al parlamentare, ovvero di luoghi frequentati dal parlamentare.

Al contempo, non pare sussumibile nell'articolo 6 che, come accennato, sembra riferirsi soltanto ai procedimenti riguardanti terzi e non anche ai procedimenti nei quali il parlamentare assume il ruolo di indagato, assieme agli altri soggetti le cui utenze telefoniche sono state intercettate. Deve subito dirsi che non è accoglibile la tesi secondo la quale non sarebbe necessaria l'autorizzazione del Parlamento, trattandosi di fattispecie non riconducibile alle previsioni normative citate (si ripete, in base al loro tenore letterale).

Tale interpretazione, infatti, violerebbe i principi di uguaglianza e di ragionevolezza desumibili dall'articolo 3 della Costituzione in quanto priverebbe il parlamentare indagato di ogni tutela da parte della Camera di appartenenza, a differenza dei casi nei quali lo stesso parlamentare non è indagato, rispetto ai quali - come si è visto - è necessaria l'autorizzazione postuma della Camera di appartenenza (ex articolo 6, comma 2).

Esclusa l'interpretazione appena esposta, non si ritiene ugualmente accoglibile l'interpretazione suggerita dalla difesa degli indagati.

Infatti, ad avviso di questo decidente, neppure l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 può essere evocato per disciplinare il caso che ci occupa, a meno di voler obliterare, attraverso l'attività ermeneutica, altri importanti principi della Carta fondamentale.

Basti dire che applicare l'articolo 4 alla nostra fattispecie significherebbe porre l'autorità inquirente di fronte alla seguente alternativa: interrompere l'attività di intercettazione e chiedere l'autorizzazione del Parlamento nel momento in cui, avendo sottoposto ad intercettazione utenze in uso a persone non parlamentari, emerge un coinvolgimento del parlamentare nei reati per i quali sta indagando; oppure proseguire l'attività investigativa e rinunciare (a priori) ad utilizzare *nei confronti di chiunque* (e non solo del parlamentare), qualsiasi comunicazione intercorrente tra membri del Parlamento ed altri indagati che sarà intercettata sulle utenze di questi ultimi.

Non è chi non veda come entrambe le scelte determinerebbero una palese violazione di almeno tre importanti principi costituzionali.

Si determinerebbe, cioè, una (altrettanto) evidente disparità di trattamento processuale tra gli indagati (con buona pace per l'articolo 3 della Costituzione), a seconda che tra i concorrenti nel reato vi sia o non vi sia un parlamentare.

Nel primo caso, attraverso l'inoltro della preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare indagato, si interromperebbe l'attività di intercettazione e tutti gli indagati (non soltanto il parlamentare) finirebbero per essere informati dell'esistenza di tale attività, con evidente pregiudizio per l'esito delle investigazioni e conseguente annullamento dell'utilità processuale delle operazioni stesse.

Nel secondo caso, la disparità di trattamento sarebbe insita nella dispersione - *erga omnes* - di tutte le conversazioni telefoniche alle quali abbia preso parte il parlamentare indagato, non previamente autorizzate dalla Camera di appartenenza.

Inoltre, questa interpretazione cagionerebbe un'ingiustificata compressione del principio di obbligatorietà dell'azione penale (articolo 112 della Costituzione) e del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione) poiché priverebbe, quanto meno di fatto, l'attività investigativa di un importante mezzo di ricerca della prova, anche nei confronti di soggetti non membri del Parlamento, con innegabile pregiudizio all'esercizio dell'azione penale e possibili riflessi negativi sul diritto di difesa delle parti, compreso il diritto di difesa del parlamentare indagato.

Non è affatto fantasioso prevedere, infatti, il caso di intercettazioni a carico di indagati non parlamentari, alle quali abbia preso parte un parlamentare, in grado di dispiegare effetti favorevoli alla difesa delle parti (si ripete: compresa la difesa dello stesso membro del Parlamento indagato).

Pertanto, attesa l'ingiustificata ed aprioristica compressione delle citate norme della carta fondamentale, neppure l'interpretazione suggerita dalla difesa può dirsi «costituzionalmente orientata».

Nondimeno, la circostanza che il caso in esame non sia riconducibile all'articolo 4 legge n. 140 del 2003 ancora non obbliga questo giudice a rimettere gli atti al giudice delle leggi, invocando un intervento additivo o manipolativo, come suggerito - in via subordinata - dai difensori.

È infatti possibile rinvenire nel nostro ordinamento una disposizione normativa in grado di coniugare il rispetto delle prerogative parlamentari, sancite dall'articolo 68 della Costituzione, senza conculcare principi fondamentali (articolo 3), diritti di primaria importanza riconosciuti dalla

Costituzione (articolo 24), ovvero l'obbligatorietà dell'azione penale (articolo 112).

Questa disposizione normativa non può che essere l'articolo 6, comma 2, legge n. 140 del 2003.

Tale norma, certamente applicabile in via analogica, da un lato rispetta le garanzie del membro del Parlamento indagato nel procedimento, in quanto subordina all'autorizzazione della Camera di appartenenza la possibilità di utilizzare nel processo le conversazioni intercettate (presso utenze o luoghi non in uso al parlamentare), dall'altro consente di non obliterare immotivatamente gli altri valori costituzionali che vengono in gioco.

Invero, l'autorizzazione successiva prevista dall'articolo 6 è in grado di tutelare le prerogative del membro del Parlamento nella loro massima estensione, ponendole al riparo da eventuali indebite interferenze del potere giudiziario.

In definitiva, ancorché la lettera della norma in discorso, sembri destinata a regolare i «procedimenti riguardanti terzi» (espressione oltre tutto anodina, che - dal punto di vista processuale - non necessariamente significa estraneità del parlamentare alle indagini in atto), in realtà deve intendersi come norma residuale (o clausola di chiusura), destinata a regolare tutti i casi di intercettazione di conversazioni alle quali abbia preso parte un membro del Parlamento diversi dalle intercettazioni a carico del parlamentare, disciplinate dall'articolo 4.

Preme solo aggiungere come questa conclusione non possa essere messa in dubbio richiamando la *ratio* di tutela della riservatezza del parlamentare enunciata dal primo comma della norma in esame.

Pare a questo giudice che l'autorizzazione in discorso mai possa essere ritenuta strumentale alla tutela della riservatezza del parlamentare, neppure allorché egli intervenga nell'ambito di procedimenti riguardanti terzi.

È evidente, infatti, come la tutela della riservatezza del parlamentare (o di chiunque altro) venga in rilievo unicamente nel caso della distruzione delle conversazioni o comunicazioni ritenute irrilevanti ai fini del procedimento (articolo 6, comma 1), ma non anche nel caso opposto, nel quale - invece - quelle conversazioni siano ritenute processualmente rilevanti (articolo 6, comma 2).

In quest'ultimo caso, infatti, non è chi non veda come la necessità di instaurare il contraddittorio tra le parti («sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale...») e di richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza comporti, al contrario, una immediata (ancorché limitata) pubblicità di quelle comunicazioni o conversazioni, ben difficilmente compatibile con la tutela della riservatezza del parlamentare.

È evidente, dunque, come la *ratio* di questa disciplina non possa essere la tutela della *privacy* del membro del Parlamento ma la tutela delle prerogative del parlamentare da eventuali condizionamenti o limitazioni posti in essere dal potere giudiziario.

Dunque attraverso la richiesta postuma di autorizzazione all'utilizzo processuale di quelle conversazioni vengono fatte salve le prerogative del Parlamento e risulta pienamente rispettato l'articolo 68 della Costituzione che, com'è noto, all'ultimo capoverso prevede la necessità di una previa autorizzazione soltanto: «... per sottoporre ... ad intercettazioni, in qualsiasi forma, conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

Dunque, il legislatore costituzionale ha circoscritto la necessità dell'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza soltanto per le intercettazioni («in qualsiasi forma»: ossia telefoniche e/o tra presenti) che riguardino direttamente il parlamentare, in considerazione del pregiudizio che simili interferenze potrebbero arrecare alla libera esplicazione della sovranità popolare dei membri del Parlamento.

Di contro, analogo rischio non può essere neppure prospettato nel caso di comunicazioni o intercettazioni captate presso utenze telefoniche o luoghi in uso a terze persone, occasionalmente frequentati dal membro del Parlamento: nessuna compressione o nessun condizionamento delle funzioni politiche o legislative del parlamentare può essere ravvisato nel solo fatto che quest'ultimo abbia comunicato con persone nei confronti delle quali erano in corso intercettazioni telefoniche e l'autorità inquirente abbia preso conoscenza del contenuto di quelle conversazioni.

In ogni caso, proprio grazie all'articolo 6, comma 2, legge n. 140 del 2003, l'utilizzabilità processuale di queste intercettazioni nei confronti del membro del Parlamento è subordinata all'autorizzazione della Camera di appartenenza, unico organo in grado di apprezzare il rispetto - o meno - delle garanzie in esame.

In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, non può dubitarsi che la fattispecie in esame debba essere ricondotta all'articolo 6, comma 2, legge n. 140 del 2003, conseguentemente devono rigettarsi siccome manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dai difensori dell'onorevole Ugo MARTINAT, del signor Giovanni DESIDERIO e di altri indagati.

* * * * *

Passando al merito della richiesta del pubblico ministero deve subito premettersi che le intercettazioni in discorso risultano necessarie ai fini processuali.

Invero, il pubblico ministero rappresenta che le intercettazioni di cui *infra* alle quali ha preso parte l'onorevole Ugo MARTINAT, membro della Camera dei deputati (nato a Settimo Torinese il 28 aprile 1942) siano necessarie per assumere le successive determinazioni in ordine alle seguenti ipotesi di reato:

1) per il reato di cui agli articoli 110, 353, I e II comma codice penale, perché in concorso con PROCOPIO Vincenzo (n. a Davoli il 16 aprile 1944), COMASTRI Paolo (n. a Livorno l'8 ottobre 1965), BENEDETTO Walter (n. a Bricherasio il 31 luglio 1948), CAMPITELLI Maria Rosaria (n. a Lauria il 12 gennaio 1959) e DESIDERIO Giovanni (n. a Bosconero il 4 maggio 1948) nelle seguenti qualità:

Paolo COMASTRI, Direttore Generale della società *Lyon Turin Ferroviaria* (LTF, società a capitale pubblico sorta nel 2001, con Accordo tra gli Stati di Italia e Francia) preposto al pubblico incanto per la realizzazione del cunicolo esplorativo di Venaus con poteri di designazione della Commissione Tecnica di gara e di vigilanza, controllo e impulso del procedimento;

Walter BENEDETTO responsabile della Direzione Costruzioni LTF, nonché Presidente designato della Commissione Tecnica di gara;

MARTINAT, quale esponente del partito Alleanza nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attività del medesimo nella regione Piemonte;

DESIDERIO Giovanni, membro del consiglio dell'agenzia Torino 2006 e rappresentante politico della medesima area;

CAMPITELLI Maria Rosaria - dirigente di Metropolitane Milanesi spa - con collusioni turbavano la gara nel pubblico incanto sopra indicato tenendo le seguenti condotte: dopo che PROCOPIO, per il tramite di DESIDERIO GIOVANNI, veniva a contatto con BENEDETTO WALTER e gli rappresentava il suo interesse a partecipare e ad aggiudicarsi la gara; MARTINAT UGO, Vice Ministro delle Infrastrutture, su richiesta di PROCOPIO e DESIDERIO, invitava BENEDETTO WALTER a favorire il PROCOPIO nell'ambito della gara in questione; BENEDETTO organizzava un appuntamento tra PROCOPIO e COMASTRI; COMASTRI suggeriva a PROCOPIO l'opportunità di associarsi ad altra impresa, individuata in M.M. s.p.a. per potersi aggiudicare la gara e ordinava agli addetti alle procedure negoziali di LTF di disporre una proroga del termine di presentazione delle offerte, in modo da favorire il PROCOPIO nella predisposizione degli accordi per la costituzione dell'Associazione Temporanea d'Imprese e nella redazione della relazione tecnica da presentare con la domanda di partecipazione alla gara; BENEDETTO collaborava con PROCOPIO nella redazione della predetta relazione tecnica; CAMPITELLI accettava la proposta di PROCOPIO di associare MM s.p.a a STI srl essendo messa al corrente delle collusioni con i preposti alla gara, e ricevute da persona di LTF allo stato ancora ignota informazioni riservate sulla valutazione negativa della loro offerta per la gara, concorreva.

In Torino ed altrove, da marzo a giugno 2004.

2) per il reato di cui agli articoli 110, 323.p. perché in concorso con ARCIDIACONO Domenico (n. a Como il 12 novembre 1944), PEROTTO Elio (n. a Torino il 1° dicembre 1949), SABATO Francesco (n. a Bari il 2 aprile 1937), COLETTA Mauro (n. a Segni il 18 febbraio 1956), CERUTTI Giuseppe (n. a Borgomanero il 6 febbraio 1938), LUCIANI Gianni (n. a Feltre il 10 gennaio 1945), GAVIO Marcellino (n. Castelnuovo Scivina l'11 aprile 1932), BINASCO Bruno (n. Tortona il 6 agosto 1944), FANTINI Teresio (n. a Torino il 17 aprile 1940), MANTO Sergio (n. il 14 maggio 1954) nella loro rispettive qualità *infra* indicate:

ARCIDIACONO: direttore generale dell'AGENZIA TORINO 2006;
PEROTTO: direttore tecnico delle infrastrutture viarie dell'AGENZIA TORINO 2006;
MANTO: funzionario AGENZIA TORINO 2006 responsabile del procedimento per le opere *infra* precisate;
SABATO: direttore generale ANAS spa;
COLETTA: direttore centrale direzione Autostrade e Trafori ANAS spa;
CERUTTI: presidente SITAF spa;
LUCIANI: vice-presidente SITAF spa;
GAVIO: *dominus* di SITAF spa e GRASSETTO LAVORI spa;
FANTINI: amministratore di SITALFA spa;
BINASCO: consigliere SITAF spa;

per avere Arcidiacono, Perotto e Manto agendo per conto dell'Agenzia Torino 2006, Sabato e Coletta per conto di ANAS spa - quali pubblici ufficiali nello svolgimento delle proprie funzioni - in violazione di norme di legge, procurato intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale a SITAF spa e SITALFA spa a seguito di sollecitazione ed interessamento di Cerutti, Luciani, Binasco, Gavio e Fantini - intervenuti nei rapporti con predetti enti nell'interesse di quest'ultima (società nelle quali i medesimi ricoprivano i ruoli formali o sostanziali di amministratori sopra precisati).

In particolare per avere predisposto e quindi stipulato (o quantomeno determinato la stipulazione) in data 9 luglio 2004 di una convenzione tra l'Agenzia Torino 2006, ANAS spa e SITAF spa, avente ad oggetto, tra l'altro, la suddivisione dei lavori relativi alla cosiddetta «Variante SS 589» in due lotti (a e b) e, per il lotto b (infrastrutture dalla galleria «via antica di Francia» al successivo tratto in trincea, dalla galleria artificiale scatorale sotto la ferrovia Torino-Modane sino allo svincolo a rotatoria tra la S.S. 25 e la variante alla S.S. 589) la delega delle funzioni di stazione appaltante a favore della SITAF spa - società concessionaria rispetto ad ANAS spa ma, in rapporto all'Agenzia Torino 2006, soggetto di diritto privato - in violazione dell'articolo 3 comma 3-*bis* legge n. 285/2000 - istitutiva dell'Agenzia Torino 2006, come modificata legge n. 26 marzo 2003, n. 48 laddove quest'ultimo prevede che «L'Agenzia può altresì stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacità organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3»; nonché per avere:

comunque individuato SITAF spa, in forza della predetta convenzione senza procedere a previa «gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e delle norme concernenti le verifiche antimafia»; omesso di verificare - nonostante l'espresso richiamo della convenzione alla legge n. 109/94 articolo 2, terzo comma - che SITAF spa provvedesse comunque, nell'osservanza della legge n. 109/94, agendo quale delegata dell'Agenzia Torino 2006 e non quale concessionaria dell'Autostrada A32, a bandire gara pubblica per individuare i soggetti tenuti alla esecuzione dei lavori, laddove al contrario procedeva con affidamento diretto alla controllata SITALFA spa;

Violazioni in conseguenza delle quali SITAF spa veniva incaricata - in base alla predetta convenzione ed in assenza comunque di una gara svolta nel rispetto della direttiva 93/37/CEE - di svolgere, per il lotto b), la funzione di stazione appaltante, così che in concreto disponeva l'affidamento diretto dei medesimi alla controllata SITALFA spa, senza bandire alcuna gara pubblica; condotte in conseguenza delle quali si determinava per SITAF spa e per SITALFA spa l'ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalla possibilità di eseguire i lavori - per il cui finanziamento, stabilito a carico di SITAF spa, era comunque previsto un piano di rientro finanziario con intervento sui pedaggi da concordare con ANAS spa - con affidamento diretto ad una controllata, nonché un ingiusto danno per i soggetti eventualmente interessati a concorrere sia per svolgere la funzione di stazione appaltante che per l'esecuzione dei lavori, i quali, a seguito della violazione della procedura - non potevano intervenire in tal senso.

In Torino, in data 9 luglio 2004 e nel periodo immediatamente anteriore e prossimo:

3) del reato di cui agli articoli 110, 353 I e II comma codice penale perché in concorso con PROCOPIO Vincenzo (n. a Davoli il 16 aprile 1944), CHIATANTE Nicola (n. a Galatina il 3 novembre 1940), BOCCATO Elio (n. a Cuornè il 11 dicembre 1943), agendo nelle seguenti qualità: CHIATANTE: quale Direttore Generale dell'Ares e Responsabile del procedimento «Procedura aperta *ex* articolo 6, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 157 del 1995 afferente Direzione Lavori e Contabilità, Prestazioni Coordinatore Sicurezza fase lavori *ex* decreto legislativo n. 494 del 1996 per un corrispettivo a base d'appalto di euro 4.068.326,26 s.r. 232 Variante Cossato Valle Mosso Trivero Canton Colombo Mottalciata rotatoria Mottalciata»

PROCOPIO: quale titolare della STI s.r.l., concorrente nella gara medesima quale mandataria del raggruppamento temporaneo d'impresa;
MARTINAT: quale esponente del partito Alleanza nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attività del medesimo nella regione Piemonte; con collusioni turbavano la gara nel pubblico incanto bandito dall'ARES Piemonte, tenendo la seguente condotta: in un incontro svoltosi negli uffici del CHIATANTE, il PROCOPIO - rivoltosi a CHIATANTE su indicazione dell'onorevole MARTINAT, al quale risulta legato da stretto legame personale si presentava a CHIATANTE e manifestava al pubblico ufficiale l'interesse a partecipare alla gara predetta in associazione temporanea d'impresa con la società BONIFICA; il CHIATANTE - confidava al PROCOPIO che lui ed i membri della commissione interna da lui nominata avevano un giudizio negativo sulla società BONIFICA;
BOCCATO predisponendo la bozza del bando di gara, riferendo a PROCOPIO lo stato del procedimento di approvazione e pubblicazione del bando, e segnatamente riferendogli quando il bando veniva posto all'attenzione del direttore generale dell'ARES NICOLA CHIATANTE per la firma ed operava in seno alla commissione aggiudicatrice in modo da determinare l'aggiudicazione a favore della società STI di PROCOPIO;
PROCOPIO presentava quindi l'offerta senza associarsi con BONIFICA, e si aggiudicava la gara.

In Torino, tra il 29.4.2004 ed il 19.10.2004 (data di aggiudicazione).

4) MARTINAT, DESIDERIO, BORSELLINO, PROCOPIO, BARONE, PREDÀ agendo nelle loro ispettive qualità *infra* indicate:
MARTINAT: esponente del partito Alleanza nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attività del medesimo nella regione Piemonte, unitamente a DESIDERIO: membro del consiglio dell'agenzia Torino 2006 e rappresentante politico della medesima area;
BORSELLINO: membro della Commissione Aggiudicatrice *infra* precisata e come tale pubblico ufficiale;
PROCOPIO: libero professionista incaricato da LIS delle redazioni di un progetto tecnico inserito nell'offerta presentata da quest'ultima, nonché di soggetto legato da rapporti personali e professionali al MARTINAT:

a) del reato di cui agli articoli 110, 353, I e II comma, codice penale perché agendo in concorso tra loro, nell'interesse ed in accordo con Barone Andrea e Preda Gian Luigi - rispettivamente amministratore e procuratore di LIS srl - e grazie ai buoni uffici presso MARTINAT e DESIDERIO del PROCOPIO - turbavano la regolarità della procedura di pubblico incanto per l'affidamento dell'esecuzione delle opere, somministrazione provviste e mezzi d'opera necessari per l'adeguamento e messa in sicurezza della SS 589 nel comune di PINEROLO, bandita dall'agenzia TORINO 2006 con collusioni finalizzate ad assicurare l'aggiudicazione a LIS srl, attraverso l'ottenimento di elevato punteggio sull'offerta tecnica, con particolare riguardo all'aspetto del piano della qualità, redatto dall'ingegner Vincenzo PROCOPIO e presentato come parte integrante dell'offerta dell'A.T.I. L.I.S. TOMAT. In Torino febbraio 2004 BORSELLINO, BARONE e PREDÀ, altresì;

b) del reato di cui all'articolo 326 codice penale perché, Borsellino, violando i doveri inerenti alle sue funzioni di membro della commissione tecnica di gara nel procedimento di pubblico incanto, rivelava notizie d'ufficio a Barone Andrea, socio della società concorrente LIS srl sopra indicato - che agiva in accordo con Preda Gian Giuseppe - segnatamente comunicandogli i suoi intenti e gli orientamenti della commissione

aggiudicatrice con telefonate avvenute il 18.2.2005 alle ore 08.35, alle ore 19.31, alle ore 20.24, alle ore 22.44, e ciò prima della seduta pubblica della Commissione Giudicatrice, tenutasi il 20.2.2004. In Torino, il 18 febbraio 2004.

A riguardo preme sottolineare come la rilevanza delle conversazioni telefoniche alle quali ha preso parte l'onorevole MARTINAT in ordine alle ipotesi delittuose sopra indicate sia stata ben evidenziata dall'organo richiedente nella propria memoria (che si allega).

Invero, indipendentemente dalla correttezza del ragionamento presuntivo proposto dal pubblico ministero, il cui sindacato non compete al giudice sottoscritto in questa fase, non è chi non veda come, attraverso le comunicazioni telefoniche delle quali viene chiesta l'autorizzazione all'utilizzo, intercorse tra l'onorevole MARTINAT e vari imprenditori o pubblici impiegati parimenti indagati, l'autorità inquirente intenda dimostrare l'esistenza di contatti o collegamenti tra lo stesso onorevole MARTINAT ed altri indagati, indispensabili per la configurazione delle ipotesi delittuose concorsuali sopra indicate.

In ogni caso, per una dettagliata analisi della rilevanza processuale di quelle conversazioni intercettate si rinvia alla lettura dell'analitica memoria depositata dal pubblico ministero con la richiesta di autorizzazione, le cui conclusioni non sono state messe in dubbio dai difensori degli indagati (compreso i difensori dell'onorevole MARTINAT) nel corso dell'udienza camerale all'uopo fissata, in ossequio al disposto di cui all'articolo 6 comma 2, della legge n. 140 del 2003;

P.Q.M.

V. l'articolo 6, comma 2, legge n. 140 del 2003;

rigetta l'eccezione di legittimità costituzionale proposta dai difensori degli indagati per le ragioni indicate in motivazione;

dispone trasmettersi la presente ordinanza alla Camera dei Deputati, alla quale appartiene l'onorevole Ugo MARTINAT, formulando al contempo a tale Organo espressa

RICHIESTA

di autorizzazione all'utilizzabilità processuale delle conversazioni o comunicazioni alle quali ha preso parte l'onorevole Ugo MARTINAT, intercettate sulle utenze in uso ad altri indagati (non membri del Parlamento), meglio indicate nella citata richiesta del pubblico ministero (allegata), delle quali si trasmette copia integrale dei verbali e delle registrazioni.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Torino, 3 ottobre 2005.

Il Giudice

Simone Perelli



[Frontespizio](#)